



Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
L'Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTI il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale e il D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, con cui è stato approvato il regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, che ha modificato l'assetto organizzativo dell'Amministrazione regionale, istituendo, tra gli altri, l'Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 239 del 27.06.2019 “ Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13 comma 3 della legge regionale 17 marzo 2013, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013n, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P. Reg. n. 440/Area1/S.G. Del 5 luglio 2019, con il quale il Dott. Manlio Messina è stato nominato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo;

VISTA la legge 6 agosto 2013, n. 97 " Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea" e, in particolare l'art. 3, che regola la libera prestazione e l'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea;

CONSIDERATE la direttiva 2006/123/CE del 12.12.2006, relativa ai servizi nel mercato interno e la direttiva 2005/26/CE del 7.09.2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; e il D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 di attuazione della direttiva predetta;

CONSIDERATI la e il D. Lgs 9 novembre 2007, n. 206 e il D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 di attuazione delle predette direttive;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 " Disciplina delle attività di guida turistica, guida ambientale escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea";

VISTO, in particolare, l'art. 4 della predetta legge regionale “ Definizione dell'attività di accompagnatore turistico”, che, al comma 3, prevede che “ l'abilitazione all'esercizio dell'attività di accompagnatore si consegue con la frequenza di appositi corsi, di durata non inferiore alle 300 ore, riservati a coloro i quali siano in possesso di diploma di scuola media superiore e con il superamento del relativo esame.

CONSIDERATO che a tutt'oggi, non essendosi attivate le procedure di abilitazione previste dall'art. 4 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, è stata attuata la prassi, coerente con l'evoluzione della normativa comunitaria e nazionale in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi e professioni, di consentire l'iscrizione nell'elenco regionale degli accompagnatori turistici di soggetti abilitatisi presso altre Regioni, a seguito di espressa richiesta in tal senso, ferma restando comunque la piena validità del titolo abilitativo conseguito presso le altre Regioni su tutto il territorio nazionale, a prescindere dalla predetta iscrizione nell'elenco regionale.

CONSIDERATO che il successivo comma 4 del predetto art. 4 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 precede che “con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sono individuate le certificazioni di competenza attestate da istituti di istruzione secondaria, nonché le tipologie di corsi dell'area di professionalizzazione e di corsi finanziati con

risorse dei Programmi operativi nazionali organizzati dai predetti istituti, utili per il riconoscimento di un credito formativo valido ai fini dell'esonero parziale o totale dalla frequenza dei corsi di cui al comma 3;

VISTE le relazioni di servizio prot. 32939 del 22.10.2019 e prot. 39954 del 9.12.2019 , relative alle problematiche interpretative della vigente normativa in materia di professioni turistiche e all'attivazione dell'operatività del dettato normativo previsto dalla legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 in materia di esercizio della professione di accompagnatore turistico;

CONSIDERATO che, nell'ambito delle competenze della Regione, l'Assessorato regionale della Formazione professionale pone in essere, in base alla vigente normativa, azioni relative alla qualificazione professionale di fondamentale importanza realizzando anche corsi di formazione per operatori turistici, ivi compresi gli accompagnatori turistici;

VISTA la sentenza del TAR Sicilia n. 503 del 15.02.2016 e la sentenza del CGA n. 152/2020 del 12.03.2020 che hanno riconosciuto il diritto all'iscrizione nell'elenco regionale degli accompagnatori turistici al ricorrente che aveva frequentato un corso di formazione professionale per accompagnatore turistico;

CONDIVISE le motivazioni addotte dal giudice amministrativo sul riconoscimento dei corsi per accompagnatore turistico organizzati dalla Regione Siciliana in base a normativa diversa dalla predetta legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 , anche per ragioni di palese coerenza del sistema normativo e amministrativo regionale, riconoscendosi, con la frequentazione del corso la maturazione del titolo di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 4/2008 e censurandosi la decisione dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo in ordine alla non validità di quel titolo, rilasciato da un altro ramo della stessa Amministrazione regionale che vanta una specifica competenza in tema di formazione professionale, non potendosi inoltre certamente negarsi al cittadino che ha riposto un ragionevole affidamento sulla bontà del proprio titolo conseguito nell'ambito della formazione professionale, dopo aver seguito uno specifico corso professionale di accompagnatore turistico, la possibilità di esercitare la predetta professione, escludendosi ogni diversa interpretazione della suddetta disposizione in quanto irragionevole e lesiva dell'affidamento ingenerato nel cittadino dalla stessa Amministrazione regionale;

RITENUTO, nelle more dell'avviata e travagliata individuazione, a livello nazionale, di una regolamentazione unitaria delle professioni turistiche, attualmente disomogenea tra le varie Regioni, e, nelle more di una disciplina complessiva della procedura abilitativa per la professione di accompagnatore turistico con l'attivazione di specifici corsi, di dover consentire, in base alle predette considerazioni e argomentazioni giuridiche l'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore turistico ai soggetti che siano in possesso di titoli attestanti la frequenza, con superamento di esame finale, di corsi per accompagnatore turistico di durata non inferiore a n. 300 ore, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 4 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8;

DECRETA

Art. 1 – Per le motivazioni in premessa specificate, nel territorio della Regione Siciliana, l'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore turistico di cui all'art. 4 della legge regionale 3 maggio 2014, n. 8 e la conseguente iscrizione nell'elenco regionale degli accompagnatori turistici di cui alla medesima legge , è riconosciuta ai soggetti che siano in possesso del diploma di scuola media superiore e del titolo attestante la frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da Enti, riconosciuti dall'Amministrazione regionale nel periodo temporale di vigenza del corso, di durata non inferiore a n. 300 ore;

Art. 2 – I soggetti di cui all'art. 1 del presente decreto che siano interessati all'iscrizione nell'elenco regionale degli accompagnatori turistici di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 posso presentare l'istanza secondo il modello allegato al presente decreto, allegando la documentazione specificata nel medesimo modello;

Art. 3 – L'iscrizione nell'elenco regionale degli accompagnatori turistici è operata a cura del competente Servizio del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, a seguito della

relativa istruttoria e ai soggetti iscritti è rilasciato il relativo tesserino, da sottoporre alla prevista vidimazione triennale, secondo le modalità già stabilite;

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

Palermo, li 8 maggio 2020

F.to L'Assessore
Dott. Manlio Messina

F.to Il Dirigente Generale
del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
Dott.ssa Lucia Di Fatta

F.to Il Dirigente del Servizio 7
Operatori turistici e Promozione del Capitale Umano
Dott. Giuseppe Librizzi

Allegato D.A. n. 780 del 8.05.2020

Modello di domanda per aspiranti accompagnatori turistici in possesso di titolo attestante la frequenza dei corsi di formazione professionale nell'ambito della Regione Siciliana

Spazio per apposizione del contrassegno telematico	Alla Regione Siciliana Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo Servizio 7 – Operatori turistici e Promozione del Capitale Umano” Via Notarbartolo n. 9 90143 – <u>PALERMO</u>
--	---

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a il _____
a _____ (Prov. _____), residente nel Comune di _____
(Prov. _____) CAP _____ in Via _____ n. _____,
domiciliato/a (se diverso dalla residenza) nel Comune di _____ (Prov. _____),
CAP _____ in Via _____ n. _____, codice
fiscale _____, cittadino:

- italiano
- di uno Stato membro dell'Unione Europea
- di uno Stato extra UE con regolarizzazione della posizione ai fini del soggiorno

tel. _____ cell. _____ fax _____
e-mail -PEC _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale 3 maggio 2004 n. 8, l'iscrizione nell'elenco regionale degli accompagnatori turistici.

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso DPR, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non rispondenti a verità,

DICHIARA

- di essere in possesso di diploma di scuola media superiore (specificare) , conseguito pressonell'anno.....;
- di avere frequentato il corso per accompagnatore turistico nel periodopresso....., di durata ore n.....e di avere superato l'esame previsto al termine del medesimo corso;
- l'assenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea, dell'esercizio della professione salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi 5 anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.
- di avere il godimento dei diritti civili e politici;
- di voler ricevere ogni comunicazione che lo/a riguarda al seguente indirizzo:

_____, posta elettronica (scrivere in stampatello) _____,

impegnandosi a comunicare tempestivamente variazioni successive, consapevole che l'Assessorato Regionale del Turismo non assume nessuna responsabilità in caso di mancato ricevimento di comunicazione dipendente da indicazione inesatta del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Dichiara altresì, ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 445/2000 che le copie dei documenti allegati sotto elencati sono conformi agli originali.

Allega:

- a) copia fronte-retro, non autenticata, del documento di riconoscimento in corso di validità;
- b) copia del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai sensi del D. Lgs. N. 286/98;
- c) copia del titolo di studio
- d) copia dell'attestazione relativa al corso e al superamento dell'esame finale;
- e) (altro) _____

(luogo e data)

Firma

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 10, autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella presente domanda, ivi compresa l'eventuale pubblicazione degli stessi nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito internet dell'Assessorato Regionale del Turismo, in funzione degli adempimenti connessi alle procedure che saranno attivate e solo al fine e per le necessità del corretto espletamento delle procedure di verifica.